



# *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI  
DIVISIONE III – TRATTAMENTO ECONOMICO E PERFORMANCE

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL 17 OTTOBRE 2023 PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE - ANNO 2023**

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta in conformità allo schema della circolare MEF-RGS-IGOP n. 25 del 19 luglio 2012, è finalizzata a dimostrare, per l'esercizio finanziario 2023 e seguenti, la copertura degli istituti a carattere economico disciplinati in sede di contrattazione decentrata integrativa e relativi al percorso di sviluppo economico del personale da avviare ai sensi dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Ministeri per il triennio 2018-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022.

Il medesimo C.C.N.L., all'articolo 49, recante "*Fondo risorse decentrate: costituzione*", oltre a confermare i commi 2, 3 e 4 dell'art. 76 del C.C.N.L. 2016-2018, introduce nuove modalità di costituzione del Fondo.

L'Ipotesi di Accordo integrativo stipulata, in esito alla riunione del 17 ottobre 2023, ha definito i criteri e le modalità di selezione per l'attribuzione degli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2023, in attuazione di quanto previsto nell'Ipotesi di Accordo per l'utilizzazione del Fondo risorse decentrate 2022, sottoscritta in data 19 giugno 2023, che all'articolo 3, Parte II, ha stabilito di destinare una quota di risorse, non superiore ad euro 700.000,00 a valere sulla parte fissa del Fondo risorse decentrate 2023, al finanziamento dei passaggi economici nell'ambito di ciascuna Area professionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 14 del CCNL 2019-2021.

La somma stanziata per tale finalità, come definita nella citata Ipotesi di Accordo Fondo risorse decentrate 2022, è stata determinata sulla base di una proiezione virtuale dei differenziali stipendiali attribuibili all'interno di ciascuna Area, fermo restando che le eventuali somme non utilizzate, in tutto o in parte, ai fini delle progressioni economiche confluiscono nella quota Fondo destinata alla produttività individuale e collettiva.

L'ipotesi di accordo oggetto dell'attuale esame, meglio circoscrivendo l'ambito di operatività dell'intesa sulle risorse da destinare alle progressioni, quantifica l'importo massimo necessario all'esecuzione degli accordi contrattuali, nell'importo a regime, dall'anno 2023, di euro 373.418,43.

Di seguito, viene data contezza, dei costi da porre a carico delle risorse stabili del Fondo Risorse Decentrate, di pertinenza del corrente esercizio finanziario in conformità alle istruzioni di cui alla Circolare RGS n. 30 del 30 ottobre 2017.

### **Sviluppo economico all'interno delle aree**

Nell'ipotesi di accordo del 19 giugno 2023, sono stati programmati i passaggi all'interno delle tre aree professionali, definendo i criteri di individuazione del personale di ruolo che beneficerà del passaggio, nonché i criteri per la composizione delle graduatorie degli aventi diritto.

Nella quantificazione dell'onere complessivo sono state considerate le voci retributive di diritto, in godimento alla data del 1° gennaio 2023, come riportate nella tabella sintetica che segue:

AREA	N. POSTI DISPONIBILI	COSTO LORDO AMM.
Operatori	2	2.214,08 €
Assistenti	58	100.325,50 €
Funzionari	87	270.878,85 €
<b>TOTALE</b>	<b>147</b>	<b>373.418,43 €</b>

Il costo complessivo di euro 373.418,43, a regime, è inteso al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Detto costo rientra nei limiti delle risorse riservate dalle parti contrattuali al finanziamento della procedura di cui trattasi, nell'accordo di contrattazione decentrata integrativa relativo alla ripartizione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023, come evidenziato nei successivi paragrafi.

## **I.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.**

### **I.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Nelle more della definitiva quantificazione e costituzione del Fondo per l'annualità 2023, per la dimostrazione della capienza dello stesso, per i costi corrispondenti alle progressioni economiche del personale individuato in ciascuna Area, si farà riferimento alle risorse aventi carattere di certezza e stabilità certificate per l'anno 2022, che di seguito si riepilogano:

A)	Articolo 76, commi 2 e 3, CCNL 2016-2018 Importo unico consolidato 2018 con incrementi stabili	€ 3.749.149,39	
B)	Riduzione strutturale	-€ 233.246,79	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 3.515.902,60</b>

### **I.1.2 - Sezione II – Risorse variabili**

Parte non pertinente allo specifico accordo, poiché il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali è posto, dalla contrattazione collettiva nazionale, a carico della parte fissa del Fondo.

### **I.1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo, poiché il limite alla dinamica di crescita del Fondo, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, opera una riconduzione della consistenza del Fondo al valore corrispondente per l'anno 2016, al netto degli incrementi delle risorse stabili, non soggetti al tetto. Di conseguenza, le eventuali decurtazioni non incidono sulla componente stabile del Fondo.

#### I.1.4 - Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo 2022 sottoposto a Certificazione

Di seguito, la sintesi delle risultanze di cui alle precedenti Sezioni, ove rilevanti ai fini dello specifico accordo oggetto di certificazione, corrispondenti a stanziamenti di risorse stabili, effettivamente stanziati sul cap. 3821, destinato alla corresponsione del Fondo Risorse decentrate:

Totale risorse stabili		€ 3.749.149,39	
Totale risorse variabili		€ 886.210,16	
Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013			-€ 233.246,79
Totale risorse stabili e variabili, al netto dell'onere permanente Accordo 21.12.2009 e delle riduzioni strutturali		€ 4.402.112,76	
Limite di spesa - totale fondo 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) aggiornato al 2020	€ 2.843.614,81		
Incrementi strutturali non soggetti al limite	€ 92.710,04		
Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2019	-€ 563.382,12	€ 2.109.757,86	
Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2020	-€ 263.184,87		
Incremento nuove risorse CCNL anno 19/21 – art. 49 c. 3		€ 50.346,00	
Incremento trasferimento personale Mise/Mite – DPCM 20 dicembre 2021*		€ 361.287,86	
Incremento assunzioni art. 1 c. 317, L. n. 145 del 2018		€ 496.389,67	
Incremento assunzioni art. 7, cc. 1 e 4. D. L. n. 80 del 2021 conv. dalla L. n. 113 del 2021		€ 150.628,37	
Incremento nuove risorse CCNL anno 19/21 – art. 49 c. 6		€ 46.151,00	
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente art. 49 c. 5 CCNL 19/21		€ 16.838,43	
Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2021			-€ 203.196,09
Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2022			-€ 361.081,99
Onere permanente Accordo 21.12.2009			-€ 10.988,00
<b>Totale fondo certificato 2022</b>			<b>€ 2.656.133,11</b>

#### I.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire.

### **I.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.**

#### **I.2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

Le destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

- € 10.988,00, Onere permanente dell'Accordo sindacale in data 21 dicembre 2009;
- € 233.246,79 Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 1 c. 456, L. n. 147/2013;
- € 563.382,12 quale impiego per progressioni economiche anno 2019;
- € 263.184,87 quale impiego per progressioni economiche anno 2020;

- € 203.196,09 quale impiego per progressioni economiche anno 2021;
- € 361.081,99 quale impiego per progressioni economiche anno 2022.

### **I.2.2 - Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo**

In base a quanto stabilito nell'ipotesi di Accordo in esame, di seguito le risultanze contabili relativamente agli impieghi. In particolare si forniscono, di seguito, le specificazioni degli oneri per i quali si richiede la certificazione. Detti oneri, stimati complessivamente in euro 373.418,43, sono così determinati:

<b>AREA</b>	<b>N. POSTI DISPONIBILI</b>	<b>COSTO LORDO AMM.</b>
Operatori	2	2.214,08 €
Assistenti	58	100.325,50 €
Funzionari	87	270.878,85 €
<b>TOTALE</b>	<b>147</b>	<b>373.418,43 €</b>

### **I.2.3 - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Restano ancora da regolare tutti gli istituti di produttività collettiva e individuale e tutte le indennità individuate dalla contrattazione decentrata integrativa, che graveranno sulle risorse del Fondo 2023 e che sono rinviate a successivo diverso accordo, comprensivo delle operazioni di assestamento.

### **I.2.4 - Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di definizione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

Il totale delle poste di destinazione sottoposte a certificazione del Fondo 2023 è, pertanto, pari ad euro 373.418,43.

### **I.2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non si rilevano dati da fornire.

### **I.2.6 - Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.**

In questa sezione viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (differenziale stipendiale), come di seguito illustrato.

- con riferimento alla spesa di euro 373.418,43, complessivamente quantificata per il finanziamento degli istituti dell'accordo, la piena copertura della stessa con le risorse fisse del Fondo Risorse Decentrate, è dimostrata, *per tabulas* dalla certificazione del Fondo per l'anno 2022, come riportato nella Tabella di cui al precedente punto I.1.4. e depurato degli impieghi per le progressioni economiche orizzontali effettuate, con decorrenza 1° gennaio 2019, per una spesa totale di euro 563.382,00, delle progressioni effettuate con decorrenza 1° gennaio 2020

per una spesa totale di euro 263.184,87, delle progressioni effettuate con decorrenza 1° gennaio 2021 per una spesa totale di euro 203.196,09 e delle progressioni effettuate con decorrenza 1° gennaio 2022 di euro 361.081,99.

- b. Parte non pertinente alla specifica ipotesi illustrata, poiché l'incentivazione della produttività del personale dipendente, nelle sue componenti di *performance* organizzativa ed individuale, nonché le indennità connesse alle particolari condizioni di lavoro, non sono oggetto della presente ipotesi di accordo.
- c. L'attribuzione delle Progressioni economiche all'interno delle aree, a carico dell'annualità in esame, è conforme a specifici criteri di selettività. Sono utilizzati, quali macro-criteri di selezione, la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite, l'esperienza professionale maturata e le capacità culturali e professionali. Questi criteri sono comunque dettagliati nelle tabelle "A" (criteri selettivi per l'Area degli Assistenti), "B" (criteri selettivi per l'Area degli Operatori) e "C" (criteri selettivi per l'Area dei Funzionari) allegate all'ipotesi di accordo.

### **I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Si prendono a riferimento, tenuto conto della natura della specifica ipotesi di accordo e del fatto che non sono ancora concluse le operazioni di costituzione del Fondo 2023, le sole quantità attinenti la parte fissa del Fondo, come risultanti dai provvedimenti di costituzione del Fondo per l'anno 2021 e 2022:

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2021	<b>€ 2.450.130,52</b>
Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2022	<b>€ 3.515.902,60</b>

### **I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

#### **I.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Si rappresenta che il rispetto dei limiti di spesa relativi al Fondo Risorse Decentrate, sia per quanto concerne la fase programmatica che quelle della gestione economico-finanziaria e della verifica a consuntivo, nonché la corretta imputazione sui diversi capitoli di bilancio interessati, è garantito dal sistema di contabilità in uso presso l'Amministrazione.

La spesa relativa agli incrementi derivanti dalle progressioni economiche viene posta a carico dei capitoli di bilancio concernenti i ruoli di spesa fissa. Le risorse allocate all'interno del capitolo destinato al Fondo risorse decentrate sono, di conseguenza, accantonate, per essere riversate in conto entrate del bilancio dello Stato al termine dell'esercizio e riassegnate sui pertinenti capitoli e piani gestionali nell'esercizio successivo, nel quale si verificheranno, al termine delle procedure selettive, i pagamenti degli arretrati stipendiali tramite l'applicativo messo a disposizione da NoiPA. A regime, la corretta allocazione delle risorse viene garantita in sede di formazione del bilancio.

La quota delle risorse destinata alle progressioni economiche orizzontali dalla presente ipotesi di accordo, che risultassero eventualmente non utilizzate ad esito delle procedure di selezione, verrà, viceversa, riacquisita alla piena disponibilità del Fondo.

Si precisa che, a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 93/2016, all'articolo 11, comma 3-ter, ed agli articoli 13-bis e 14-bis del D. Lgs. n. 123/2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale sono sottoposti al controllo successivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che è tenuto pertanto annualmente alla rendicontazione dettagliata di tali spese.

#### **I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato**

L'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", dispone che, nelle more degli interventi di contrattazione collettiva nazionale tesi alla graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, "*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]*".

Il limite di spesa per il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022, riferibile al medesimo Fondo dell'anno 2016 oltre alle risorse non soggette a limite è pienamente rispettato ed è stata acquisita la certificazione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mentre si è in attesa di certificazione congiunta del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.**

Premesso che l'ipotesi di accordo è da far ricadere nella categoria degli Accordi stralcio su specifiche materie di contenuto esclusivamente economico, stipulato nella cornice delle regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello, la disponibilità finanziaria è garantita dall'utilizzo degli impieghi nell'ambito degli stanziamenti complessivi di bilancio riferiti all'esercizio finanziario di competenza ed entro le disponibilità della parte fissa del Fondo.

Sullo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, comprensivo delle operazioni di cui alla legge di assestamento, risulta allocata sul cap. 3821 "*Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali*".

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Emma Stea